



1

Allegato "L" all'atto

Rep. n. 21632

Fasc. n. 8064

STATUTO

della "FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI"

Art.1) E' costituita la "FONDAZIONE PISTOIESE JORIO VIVARELLI" con sede in Pistoia, via Felceti n. 11.

Art.2) La Fondazione ha per scopo di assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dell'opera e del patrimonio artistico-culturale del Maestro Jorio Vivarelli. Essa promuove e patrocina mostre, pubblicazioni d'arte e iniziative culturali, anche di ricerca e di studio, capaci di valorizzare l'opera di Jorio Vivarelli e la cultura della Città di Pistoia, e favorirne la diffusione, soprattutto fra le giovani generazioni.

Assicura l'inventario del patrimonio artistico e la conservazione, a fini di ordinamento storiografico e filologico, del materiale di archivio di Jorio Vivarelli; dispone sulla conservazione e l'adeguata destinazione delle opere di Jorio Vivarelli; svolge, in conformità col presente statuto e con l'atto costitutivo, ogni altra attività necessaria al conseguimento dei suoi scopi.


Art.3) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

A) Da quanto conferito alla Fondazione dal Maestro Jorio Vivarelli, unitamente al coniuge sig.ra Pini Giannetta Angela, consistente nell'intero complesso immobiliare denominato "Casa-Studio STONOROV", sito in Pistoia, via Felceti n.11, con i mobili ed attrezzature ivi esistenti; nonchè nei beni



culturali, così suddivisi:

- 1) sculture (bronzi, pietre, marmi e terrecotte);
 - 2) medaglie e monete;
 - 3) opere grafiche;
 - 4) disegni;
 - 5) modelli originali in gesso dei vari periodi dell'iter artistico del Maestro;
 - 6) biblioteca, solo arti figurative;
 - 7) documentazione fotografica (con negativi) e bibliografica, con raccolta di articoli, testimonianze, e tutta la raccolta bibliografica di 60 anni di lavoro;
 - 8) raccolta di documentari e films delle mostre più importanti, in Italia ed all'estero.
- B) Dalle somme conferite all'inizio di ogni anno, in base al bilancio preventivo debitamente approvato dall'assemblea dei Fondatori, da ciascuno dei cinque (5) Enti Fondatori, nella misura seguente:
- dal Comune di Pistoia per una quota pari al Quarantasette virgola cinquanta per cento (47,50%);
 - dalla Provincia di Pistoia per una quota pari al Quindici per cento (15%);
 - dall'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per una quota pari al Venti per cento (20%);
 - dal Comune di Montale per una quota pari al Due virgola cinquanta per cento (2,50%);



- dalla Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a. per una quota pari al Quindici per cento (15%) per la durata di anni tre (3) salvo proroga.

Scaduto il predetto termine la intera quota della Breda S.p.a. sarà attribuita al Comune di Pistoia ed alla Provincia di Pistoia, in proporzione alle proprie quote, salvo l'intervento di un terzo assuntore della quota Breda S.p.a., di gradimento dell'Assemblea dei Fondatori.


C) Da volontarie contribuzioni a favore della Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

Il Maestro Jorio Vivarelli, il Comune di Pistoia, la Provincia di Pistoia, la Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., l'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ed il Comune di Montale assumono la qualifica di Fondatori.

Gli Enti Fondatori dopo i primi tre anni possono recedere con formale preavviso di un anno per cause derivanti da norme di legge o aventi forza di legge, vincolanti nei loro confronti; l'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia può recedere anche per particolari esigenze finanziarie, sempre con formale preavviso di un anno.

La Fondazione è obbligata a fornire e corrispondere al Maestro Jorio Vivarelli (nonchè al coniuge sig.ra Pini Giannetta Angela ove e nei limiti in appresso indicati):

a) l'uso ed il godimento, compatibilmente con le esigenze



della Fondazione, dell'intero complesso Casa-Studio, con relativa mobilia ed arredamento, compreso il godimento dei frutti della terra, a favore sia del Maestro che del coniuge loro vita natural durante; nonchè a favore del solo Maestro l'uso ed il godimento dei beni culturali di cui sopra;

b) un vitalizio annuo di lire Sessantamiloni (L. 60.000.000), da corrisondersi in rate trimestrali anticipate e da aggiornarsi annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente e pubblicata dalla CCIAA; quale vitalizio sarà ridotto a lire Quarantamiloni (L. 40.000.000) annui a favore del coniuge sig.ra Pini Giannetta Angela, in caso di sua sopravvivenza al Maestro Jorio Vivarelli;


c) la collaborazione coordinata e continuativa di un consulente responsabile dell'organizzazione delle attività culturali, di archiviazione, stampa e critica, e di pubbliche relazioni, particolarmente qualificato per la specifica funzione e per grado di cultura, da designarsi a scelta del Maestro o del suo delegato di cui all'art. 10 del presente Statuto, e da remunerarsi secondo quanto fissato dagli Organi della Fondazione. Tale consulente potrà comunque continuare a prestare la propria opera nell'ambito della Fondazione anche dopo tre anni dalla morte di Jorio Vivarelli, se confermato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con

Giannetta Pini

J. Vivarelli


Roberto Vivarelli

Consiglio di Amministrazione



Jorio Vivarelli

C. P. P.




ulteriore incarico triennale;

d) la collaborazione, nei modi e termini di legge, di una persona idonea a svolgere tutte le attività, dirette e indirette, ma comunque connesse e consequenziali alle necessità professionali del Maestro, da designarsi a sua scelta e da remunerarsi, a norma di legge, dagli Organi della Fondazione. La Fondazione è obbligata a conservare il rapporto di lavoro con la persona di cui al presente punto "d)" fino alla morte di ambedue i coniugi Vivarelli, riconoscendo alla stessa la facoltà di conservare tale rapporto fino al conseguimento del diritto alla pensione;

e) la collaborazione coordinata e continuativa di una persona per le attività di supporto operativo (persona di fatica) ed attività manuali e di giardinaggio connesse con la ordinaria manutenzione del complesso immobiliare Casa-Studio, da designarsi a scelta del Maestro o del suo rappresentante, e da remunerarsi secondo quanto fissato dagli Organi della Fondazione;

f) il rimborso, al Maestro ed al coniuge, di tutte le spese e le utenze necessarie all'uso della sopradetta Casa-Studio, e, al solo Maestro, di tutte le spese per materiali ed attrezzature necessari alla propria libera attività artistica, salvo le spese per la realizzazione di opere ed attività su committenza pubblica o privata;

g) la Fondazione è obbligata, per ciascuno dei coniugi Viva-



relli, di assumersi l'eventuale onere per la copertura di
spese mediche e sanitarie di particolare ed eccezionale ri-
lievo, eccedenti l'assistenza sanitaria pubblica, ritenute
necessarie dall'assemblea dei Fondatori, per tutta la durata
della vita dei coniugi Vivarelli; oltre la conferma dell'at-
tuale assicurazione per incendio, furto e danni in genere
sull'immobile, sulle strutture connesse e sulle opere di
qualsiasi tipo e natura.

Gli Enti Fondatori (Comune di Pistoia, di Montale, Provincia
di Pistoia, Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Ente Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia) con le proprie strutture
tecnico amministrative assicureranno agli Organi della Fon-
dazione la collaborazione necessaria per il raggiungimento
dei fini istituzionali della medesima.


Art.4) La Fondazione provvede all'adempimento dei propri
scopi statutari:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio, utili di manife-
stazioni varie, corrispettivi di ingresso al complesso della
Fondazione, ecc.;
- b) con i contributi annuali da parte dei Comuni di Pistoia e
Montale, della Provincia di Pistoia, della Breda Costruzioni
Ferroviarie S.p.a. e dell'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia, nella misura di cui al precedente art. 3;
- c) con ogni altro contributo che pervenga alla Fondazione dai
Fondatori o da parte di altri soggetti, pubblici o privati,

Ermenegonda Pini
L. Del.
Roberto
Capponi
Luigi Pini
Luigi Pini



Luigi Pini
Luigi Pini



che siano interessati al suo scopo, dai "Sostenitori" e dai "Sostenitori Emeriti" di cui al successivo art. 11 del presente statuto;

d) con il ricavato, al netto delle spese documentate se anticipate dal Maestro, di uno dei due esemplari di ciascuna opera che il Maestro di sua iniziativa realizzerà;

e) con il conferimento da parte del Maestro Jorio Vivarelli del cinquanta per cento (50%), al netto delle spese documentate, del ricavato della produzione artistica realizzata su committenza privata e pubblica.

Art.5) Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Assemblea dei Sostenitori Emeriti.

Art.6) L'Assemblea dei Fondatori è il massimo organo della Fondazione, con i più ampi poteri necessari, utili ed opportuni per realizzare lo scopo e le finalità previste nell'art. 2 del presente Statuto.

Art.7) Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei (6) membri, ovvero da sette (7) nel caso di cui al successivo art. 12.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) la persona designata dal Maestro Jorio Vivarelli, o il

Foglio *Assemblea*
NOTARIO



- suo delegato;
- b) un membro designato dal Sindaco del Comune di Pistoia;
- c) un membro designato dal Presidente della Provincia di Pistoia;
- d) un membro designato dalla Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a.;
- e) un membro designato dall'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia;
- f) un membro designato dal Comune di Montale in persona del Sindaco, ovvero di suo delegato;
- g) il rappresentante dei Soci Emeriti ex art. 12 del presente statuto.


I membri di cui alle lettere "b)", "c)", "d)", "e)" ed "f)" rimangono in carica sino a che non siano designati i loro successori nei rispettivi uffici, e comunque non oltre la durata del mandato di coloro che li hanno designati. Gli stessi membri potranno essere sostituiti in qualsiasi momento ad opera degli Enti e Società che li hanno designati, a mezzo di semplice comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Assemblea dei Fondatori, salvo per il rappresentante del Maestro che per il primo triennio assume la carica di Presidente.

Successivamente i componenti del Consiglio di Amministrazione nominano, a maggioranza, il Presidente per un triennio.

L'Assemblea dei Fondatori in qualsiasi momento può revocare

Giannella Fini
Roberto
Carlo
Antonio
...

...
...




il Presidente per giusta causa connessa al mancato conseguimento dello scopo della Fondazione o per comportamento contrastante con le funzioni proprie del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre a cooptare al proprio interno un rappresentante dei Sostenitori Emeriti quando questi ultimi si siano regolarmente costituiti in Assemblea, come da successivo art. 12 ed abbiano provveduto all'elezione di un loro rappresentante. Il membro del Consiglio di Amministrazione così cooptato rimarrà in carica per la durata di anni tre, ovvero sino a quando l'Assemblea dei Sostenitori Emeriti non provvederà alla sua sostituzione. In caso di dimissioni o impedimento della persona designata dall'Assemblea dei Sostenitori Emeriti, la stessa Assemblea provvederà alla designazione di nuovo rappresentante.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, compresa la vendita di opere del Maestro di futura produzione, dopo la costituzione della Fondazione, su espresso consenso del Maestro stesso per sostenere le spese correnti indispensabili.

Il patrimonio immobiliare, mobiliare ed artistico della Fondazione non potrà essere alienato dalla stessa dopo la morte del Maestro, salvo che esigenze finanziarie, tali da pregiudicare sensibilmente il conseguimento dello scopo della



Fondazione, non lo impongano, e purchè le necessarie alienazioni non incidano in maniera determinante sulla funzionalità della Fondazione e sul suo patrimonio.

Per la parziale alienazione di opere facenti parte del patrimonio della Fondazione occorre l'unanime consenso degli Enti Fondatori, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del consulente di cui alla lettera "c)" dell'art. 3 del presente statuto.

In tal caso è consentito di produrre e vendere uno o più esemplari, non superiori a cinque (5), di quello in dotazione alla Fondazione che è inalienabile, per non interrompere un percorso culturale sulla problematica della vita dell'uomo connaturata alla serie continua di tutte le opere dell'artista.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno successivo, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; il bilancio preventivo è accompagnato dal programma di lavoro per l'anno cui si riferisce;
- predispone entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente; il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce;
- delibera il regolamento interno della Fondazione;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni della Fondazione;
- dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri istituti, associazioni, enti e privati;
- può nominare, nel rispetto degli scopi statutari, un Comitato Culturale, con funzioni consultive e propositive;
- nomina professionisti, tecnicamente organizzati, per la tenuta della contabilità della Fondazione e per la formazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché per svolgere funzioni di consulenza e assistenza legale e tributaria necessarie al regolare e corretto funzionamento della Fondazione stessa;
- conferisce eventuali incarichi professionali e di collaborazione necessari per la realizzazione e lo sviluppo dei fini istituzionali ed operativi della Fondazione e ne determina il relativo trattamento economico.

Art.9) L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nei termini di legge, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente a



suo giudizio discrezionale o su richiesta di almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il voto dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione ha valenza in rapporto alla percentuale di partecipazione alla Fondazione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione alla Fondazione stessa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo è necessario il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione alla Fondazione dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

Art. 10) Presidente dell'Assemblea dei Fondatori è il Maestro Jorio Vivarelli o il suo delegato e, dopo la sua morte o nel caso di sue dimissioni o impedimento permanente, la persona dallo stesso Jorio Vivarelli preventivamente designata con formale atto notarile, nel convincimento che egli saprà assicurare la continuità degli ideali artistici e culturali dello scultore designante.

Il delegato designato dall'artista potrà nominare un proprio sostituto, in caso di sua perdurante assenza, impedimento o morte, con tutti i diritti, doveri e poteri previsti dall'at-

to costitutivo e dallo Statuto.

La carica di Presidente dell'Assemblea dei Fondatori del delegato designato da Vivarelli o del suo sostituto durerà fino a dieci anni dopo la morte del Maestro, oppure fino alla morte della consorte dell'artista in caso di sua sopravvivenza al proprio coniuge e di sopravvivenza al predetto termine decennale.


Il delegato del Maestro Jorio Vivarelli potrà essere revocato, in qualsiasi momento, a giudizio discrezionale del delegante, o della consorte dello stesso nell'ipotesi di cui al precedente capoverso.

Dopo tali periodi assumerà le funzioni di Presidente dell'Assemblea dei Fondatori il Sindaco del Comune di Pistoia.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori a suo giudizio insindacabile o su richiesta di almeno due membri; ha la rappresentanza legale della Fondazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea avvalendosi del consulente responsabile di cui alla lettera "c)" dell'art. 3 del presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del suo delegato, ne adempie le funzioni urgenti ed improrogabili il rappresentante del Comune di Pistoia. Di fronte ai terzi la firma di tale Consigliere è prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Per lo svolgimento delle predette funzioni il Presidente può



anche delegare parte delle stesse, rilasciando procure "ad negotia", previa approvazione dell'assemblea dei Fondatori.

Art. 11) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori Emeriti assiste, con parere obbligatorio ma non vincolante, il consulente culturale di cui alla lettera "c)" dell'art. 3 del presente statuto.

Un funzionario, designato rispettivamente dal Comune di Pistoia e dalla Provincia di Pistoia, provvederanno - congiuntamente o disgiuntamente - allo svolgimento di tutte le funzioni inerenti la verbalizzazione delle stesse riunioni e alla tenuta e conservazione dei libri in cui queste sono raccolte.

Art. 12) Sostenitori della Fondazione sono quanti, persone fisiche, persone giuridiche, enti, versino un contributo alla Fondazione.

Sostenitori Emeriti sono quanti, persone fisiche, persone giuridiche, enti, versino, o assumano l'obbligo di versare, alla Fondazione un contributo minimo annuo di £. 5.000.000 (lire Cinquemilioni) per almeno cinque anni consecutivi.

La qualifica di Sostenitore Emerito si perde per il mancato pagamento del contributo entro l'esercizio finanziario di competenza.

Ove i Sostenitori Emeriti raggiungano il numero minimo di tre, essi avranno facoltà di costituirsi e riunirsi in Assemblea dei Sostenitori Emeriti, al fine di formulare proposte

al Consiglio di Amministrazione in merito alle iniziative della Fondazione ed alla gestione del suo patrimonio. L'Assemblea dei Sostenitori Emeriti avrà facoltà di eleggere un proprio rappresentante, il quale verrà cooptato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, ed ivi potrà esprimere il proprio voto; tuttavia ove il numero dei Sostenitori Emeriti scenda al di sotto di tre, lo stesso rappresentante decadrà automaticamente dall'ufficio.


Art. 13) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori, i quali nominano il Presidente del Collegio Sindacale. I Revisori sono scelti fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pistoia.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre (3) anni, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 14) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se lo scopo è esaurito o divenuto impossibile, ovvero se il patrimonio è divenuto insufficiente, la Fondazione si



estingue, anche ai sensi dell'art.28, secondo comma, Cod.Civ.
In tale evenienza i beni della Fondazione saranno distribuiti
ai Fondatori in rapporto alle quote di partecipazione di cui
al presente statuto, con l'obbligo di destinare il ricavato
della vendita di tali beni a scopo di pubblico interesse di
natura culturale.

L'Assemblea dei Fondatori nomina un liquidatore per l'attua-
zione di quanto disposto dal presente articolo.

Art.15) L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il
31 dicembre di ciascun anno.

Art.16) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si
rinvia alle norme di legge vigenti nella specifica materia.

francesco Cerbelli
Guglielmo
Guglielmo
Guglielmo
Lillo Scarpone
Guglielmo
Guglielmo
Guglielmo
Guglielmo

